

Codice A1103A

D.D. 5 ottobre 2021, n. 632

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 51 FOR/2017).



ATTO DD 632/A1103A/2021

DEL 05/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 51 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 2992 del 21/09/2018 dal Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Val Grande (VB) a carico del sig. re *omissis* nato a *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n° 47 del 30/11/2017 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di San Bernardino Verbano (VB) in località Ruspesso di Alpe Ompio, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 13 della L.r. 4/2009 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1 del Regolamento regionale forestale n. 8/R relativo al divieto di pascolo vagante e non confinato in recinzioni idonee;

Constatata la regolarità delle notificazioni delle suddette violazioni;

atteso che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

preso atto dei sintetici scritti difensivi presentati nei termini dal sig.re *omissis*, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, non aventi però natura esimente rispetto all'illecito contestato trattandosi di mere dichiarazioni non supportate da alcun elemento di prova;

visti in particolare gli art. 13 della L.r. 4/2009 e 46, comma 1 del Regolamento forestale come sanzionati dall'art. 36, comma 3 della stessa legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 13. della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 3 della L.R. 4/2009;

determina

in Euro 150,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 160,61** di cui Euro 150,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di ulteriori spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella